-2517/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/12/2012

ORDINANZA N. 21620

REGISTRO GENERALE N. 31831/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ANTONIO AGRO'	- Rel. Presidente -
Dott.	TITO GARRIBBA	- Rel. Consigliere -
Dott.	FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA	- Consigliere -
Dott.	CARLO CITTERIO	- Consigliere -
Dott.	GIORGIO FIDELBO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) ORRICO GIANFRANCO N. IL 03/10/1968

avverso l'ordinanza n. 3875/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/12/2011

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. ORRICO Gianfranco ricorre contro l'ordinanza specificata in epigrafe, che dichiarava inammissibile, per "inconferenza" dei motivi, l'appello proposto avverso la sentenza di condanna a mesi sei e giorni quindici di reclusione per i reati previsti dagli artt. 337 e 582 cod.pen., e denuncia violazione delle norme processuali e mancanza di motivazione, sostenendo che i motivi ritenuti inammissibili in realtà esponevano in modo chiaro e specifico le ragioni di censura al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con atto pervenuto il 19.11.2012 la difesa insiste sull'ammissibilità dell'appello ed eccepisce, con motivo nuovo, la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, censurando – alla stregua del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15189 del 19.1.2012 (ric. Dander, rv 252020) – che l'inammissibilità sia stata dichiarata *de plano* senza dare la possibilità alla difesa di contraddire il parere conforme espresso dal P.G.

§2. Il ricorso principale è manifestamente infondato, perché l'ordinanza impugnata, richiamate la ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a negare la concessione delle invocate attenuanti (l'oggettiva gravità del fatto e l'inclinazione a delinquere palesata da oltre trenta condanne), ha correttamente osservato che le censure proposte, omettendo di confutare le argomentazioni sviluppate dal primo giudice, apparivano "*inconferenti*" e, quindi, non specifiche.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen. e l'inammissibilità, a norma dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, cod.proc.pen., si estende al motivo nuovo. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11 dicembre 2012.

Il Consigliere estensore
Tito Garribba

Il Presidente
Antonio Agrò

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
17 GEN 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo